Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1028**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma . . . . Pag. 8511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1029**.

Donazione allo Stato di un immobile sito in Avellino. Pag. 8511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1030**.

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile . . . Pag. 8512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1031**.

Autorizzazione all'Automobile club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1032**.

Erezione in ente morale della « Casa delle madri », con sede in Cagliari . . Pag. 8512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1033**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei figli della S. Famiglia . . . . Pag. 8512

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico . . . . Pag. 8512

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio . . . . . Pag. 8513

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria . . . . Pag. 8513

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo . . . . Pag. 8513

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì . . . . Pag. 8514

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti . . . . Pag. 8514

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Teramo . . . . Pag. 8515

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza . . . . Pag. 8515

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Campobasso ai fini delle verificazioni periodiche quinquennali del catasto terreni . . . . . . Pag. 8516

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'arenile sito in località Soria Bassa, nel comune di Pesaro. Pag. 8517

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1970, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Roma e Viterbo . . Pag. 8518

ORDINANZA MINISTERIALE 14 dicembre 1970.
Revoca delle norme sanitarie per la difesa del patrimonio suinicolo in Sardegna, previste dall'ordinanza ministeriale 25 maggio 1968 . . Pag. 8518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Revisione della lunghezza minima del pesce persico-trota nel bacino artificiale Salto, in provincia di Rieti . . Pag. 8519

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-FI ». Pag. 8519

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 81-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 142-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 155-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 284-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 274-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 268-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 233-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 227-FI ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 730-AL ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 767-AL ». Pag. 8519

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 33-FI ». Pag. 8519

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Robbio. Pag. 8520

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Siena. Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 8520

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 8520

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 8520

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 8520

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8520

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 8521

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8522

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8522

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 8522

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 8522

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8522

Ministero della pubblica istruzione:

Esito di ricorso . . . . Pag. 8523

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . . . . Pag. 8523

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1948/70, n. 1958/70 e n. 2056/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da Paesi terzi; Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . . . . Pag. 8523

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1959/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 8524

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina . Pag. 8526

Ministero della marina mercantile: Concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia . Pag. 8536

Ministero dell'interno:

Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 8538

Diario delle prove di esame del pubblico concorso per il posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . Pag. 8538

Ufficio medico provinciale di Messina: Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto . Pag. 8538

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . Pag. 8538

Ufficio veterinario provinciale di Perugia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia . Pag. 8539

Ufficio veterinario provinciale di Bergamo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo . Pag. 8539

Ufficio veterinario provinciale di Modena: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena . Pag. 8540

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 322 DEL 22 DICEMBRE 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa della qualità « orto irriguo a coltura floreale » del nuovo catasto terreni della provincia di Genova.

(10783)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1028**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1969, relativo al trasferimento di diciotto posti di assistente di ruolo dalla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, a decorrere dal 1° novembre 1960;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, in data 19 dicembre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della predetta facoltà alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 5 febbraio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 23 marzo e 15 maggio 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Parma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla 2ª cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano, è trasferito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1029**.

Donazione allo Stato di un immobile sito in Avellino.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Avellino, con atto 24 febbraio 1969, n. 108607 di rep., per notar Pasquale Titomanlio di Avellino, di un appezzamento di terreno di mq. 877, sito in detto comune alla via Piave o contrada « Baccanico », terreno sul quale sono stati da tempo costruiti, ai sensi della legge 6 marzo 1950, n. 171, due fabbricati pro-alluvionati.

A favore di detti fabbricati ed a carico dei suoli limitrofi di proprietà del comune, adibiti a strade, è stata, con il medesimo atto, costituita servitù perpetua di apertura di vedute, di sporti e di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1030.**

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare al complessivo convenuto prezzo di L. 20.000.000 dalla signora Zara Dal Cin in Brunetta, una unità immobiliare — facente parte del « Condominio Risorgimento », sito in Pordenone, viale Cossetti, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4298 — costituita da un unico vasto locale, suddivisibile secondo necessità, con servizio igienico, con vano d'ingresso e piccolo atrio, il tutto della superficie utile ragguagliata a mq. 189,50, censito al suddetto catasto al foglio n. 20, n. 1755 sub. 5.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1031.**

Autorizzazione all'Automobile club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalle germane Alba e Jole Margini, per il prezzo di L. 30.000.000, una casa, con retrostante orto, sita in Reggio Emilia alla via Secchi n. 11, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 3027, sezione *C*, foglio n. 4, mappale principale 443 e subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel catasto terreni alla partita 11810, sezione U, foglio n. 4, mappale 446/*a*, esteso per are 35,57.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 236. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1032.**

Erezione in ente morale della « Casa delle madri », con sede in Cagliari.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa delle madri », con sede in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1033.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei figli della S. Famiglia.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione dei figli della S. Famiglia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del rapporto di lavoro domestico che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1968 con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui in oggetto;

Vista la nota dell'8 gennaio 1970 con la quale l'Unione italiana dipendenti aziende turistiche commerciali ed affini comunica che il sig. Tullio Mari non fa più parte di tale unione con la conseguenza che deve ritenersi decaduta la sua designazione e nel contempo designa in sostituzione del medesimo il sig. Parmenio Stroppa, membro effettivo, ed il sig. Italo Olati, membro supplente;

Vista la lettera del 14 gennaio 1970 con la quale la unione, sopra menzionata, a modifica delle comunicazioni fornite con la precedente nota dell'8 gennaio 1970, designa quale proprio rappresentante in seno alla commissione centrale di che trattasi il sig. Italo Olati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Tullio Mari, in quanto non facendo più parte della Unione italiana dipendenti aziende turistiche commerciali ed affini, non può continuare a rappresentare tale organizzazione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Italo Olati è nominato componente della commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico in rappresentanza della Unione italiana dipendenti aziende turistiche commerciali ed affini e in sostituzione del sig. Tullio Mari, avendo quest'ultimo cessato di fare parte di detta organizzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì **14** *novembre* **1970**
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* **124**

(12396)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 180, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Sondrio;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio, n. 1099 in data 23 gennaio 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dottor Renzo Antoni, presidente della citata commissione con il dott. Paolo Lo Pumo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Lo Pumo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio in sostituzione del dott. Renzo Antoni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 370

(12431)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 168;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Alessandria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Longo dott. Matteo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Becchino dott. Pio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cresta geom. Sergio, rappresentante del genio civile;

Torrielli Ennio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fontana dott. Emilio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Coscia rag. Franco, Robotti Leopoldo, Bellotti Vittorio, Divano Giovanni, Migliora Angelo, Ferrero Eugenio e Gallione Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Frati dott. Carlo, Valzania rag. Enzo, Pastore geometra Mariano e Goggi dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bruni Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 377

(12426)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 212;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Viterbo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Coletta dott. Sergio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Campanari dott. Aldo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Nicita ing. princ. Paolo, rappresentante del genio civile;

Perugi dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Fusari dott. Ferruccio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Laura Igino, Bentivoglio Mario, Costantini Domenico, Giuliarelli Arsiero, Zei Eraldo, Pagliaccia Ugo e Ceccarini Elio, rappresentanti dei lavoratori;

Allegrini Osvaldo, Quatrini per. ind. Mario, Bennati Pio e Javarone Celestino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pizzicara Aurelio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 378

(12422)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1968, registro n. 16, foglio n. 229;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Forlì presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

D'Alessandro p. i. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Lezza dott. Sergio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Severi geom. Benito, rappresentante del genio civile;

Galassi cav. p. i. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Asioli dott. Edmondo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lorenzi Ariego, Magnani Marino, Flamigni Silvio, Carlucci Arcangelo, Morgagni Mario, Neri Stefano e Missiroli Nello, rappresentanti dei lavoratori;

Gardini rag. Glauco, Camporesi dott. Francesco, Belletti avv. Domenico e Simoncelli cav. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Regolini Dino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 382

(12427)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1968, registro n. 5, foglio n. 309;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Chieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Speciale dott. Gioacchino, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Filauri ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Ceriati rag. Marco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Caputo dott. Giacomo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Biselli Giuseppina, Sciarretta Quintino, La Torre Rocco, Bevilacqua Licio, Scastiglia Ennio, D'Andreamatteo Carlo e Sabellini Raimondo, rappresentanti dei lavoratori;

Salomone Giovanni, Di Domizio rag. Marino Enrico, Dell'Elice Francesco e Gambini avv. Cesare Maria, rappresentanti dei datori di lavoro;

Falcone Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 383

(12428)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 315;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Teramo presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Di Pace dott. Alfredo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Iacovoni dott.ssa Luisa, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chimisso geom. Pasquale, rappresentante del genio civile;

Pistelli cav. Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Francesco per. agr. Silvino, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Petraroli Aldo, Zecca Luigi, Palucci Vincenzo, Di Loreto geom. Giuseppe, Di Stefano Mario, Di Massimantonio Pasquale e Pompei dott. Berardino, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio cav. Biagio, De Sanctis Dino, Pesucci Franco e Collevecchio Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Giacomantonio Giacobbe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 379

(12423)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 186;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Potenza presso lo ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Garofalo dott. Domenico, direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

Minervini dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Catalani ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Avena cav. uff. Alfredo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Messina dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Garramone Giovanni, Gentile Savino, Paolino Donato, Ruggiero Gioacchino, Pomponio Luigi, Rapolla Pietro e Genzano Biagio, rappresentanti dei lavoratori;

Galella Giovanni, Murgante rag. Giuseppe, Bochicchio rag. cav. Giuseppe e Lo Sardo dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ambrosio Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970
Registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 381

(12425)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Campobasso ai fini delle verificazioni periodiche quinquennali del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Considerato che, in seguito alla istituzione dell'ufficio tecnico erariale di Isernia, si rende necessario, ai fini delle verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni, variare la ripartizione dei comuni della provincia di Campobasso in cinque nuovi gruppi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei comuni della provincia di Campobasso e l'anno in cui, a cominciare dal 1971, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

Tabella della ripartizione dei comuni della provincia di Campobasso agli effetti delle verificazioni periodiche per il rilevamento e l'accertamento dei cambiamenti da introdurre negli atti del catasto terreni, contemplato nel titolo IV del regolamento per la conservazione del catasto stesso, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

GRUPPO I

(Prima verificazione nuovo turno: anno 1971)

Distretto di Termoli:

1) Campomarino
2) Mafalda
3) Montenero di Bisaccia
4) Petacciato
5) Portocannone
6) S. Giacomo degli Schiavoni
7) Termoli

Distretto di Trivento:

1) Fossalto
2) Montefalcone nel Sannio
3) Montemitro
4) Pietracupa
5) Roccavivara
6) Salcito
7) San Biase
8) San Felice del Molise
9) Trivento

GRUPPO II

(Prima verificazione nuovo turno: anno 1972)

Distretto di Casacalenda:

1) Bonefro
2) Casacalenda
3) Colletorto
4) Guardialfiera
5) Macchia Valfortore
6) Morrone del Sannio
7) Pietracatella
8) Provvidenti
9) Ripabottoni
10) San Giuliano di Puglia
11) Santa Croce di Magliano
12) Sant'Elia a Pianisi

Distretto di Riccia:

1) Gambatesa
2) Ielsi
3) Riccia
4) Tufara

GRUPPO III

(Prima verificazione nuovo turno: anno 1973)

Distretto di Larino:

1) Castelbottaccio
2) Castelmauro
3) Civitacampomarano
4) Larino
5) Lucito
6) Lupara
7) Montelongo
8) Montorio nei Frentani
9) Rotello
10) San Martino in Pensilis
11) Ururi

Distretto di Guglionesi:

1) Acquaviva Collecroce
2) Guglionesi
3) Montecilfone
4) Palata
5) Tavenna

GRUPPO IV

(Prima verificazione nuovo turno: anno 1974)

Distretto di Campobasso (in parte):

1) Campobasso
2) Campodipietra
3) Campolieto
4) Castellino del Biferno
5) Cercemaggiore
6) Cercepiccola
7) Ferrazzano
8) Gildone
9) Limosano
10) Matrice
11) Mirabello Sannitico
12) Monacilioni
13) Montagano
14) Petrella Tifernina
15) Ripalimosani
16) San Giovanni in Galdo
17) Sant'Angelo Limosano
18) Toro

GRUPPO V

(Prima verificazione nuovo turno: anno 1975)

Distretto di Campobasso:

1) Baranello
2) Busso
3) Casalciprano
4) Castropignano
5) Molise
6) Oratino
7) San Giuliano del Sannio
8) Sepino
9) Torella
10) Vinchiaturo

Distretto di Boiano:

1) Boiano
2) Campochiaro
3) Colle d'Anchise
4) Duronia
5) Guardiaregia
6) San Massimo
7) San Polo Matese
8) Spinete

Roma, addì 13 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: BORGHI

(12466)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'arenile sito in località Soria Bassa, nel comune di Pesaro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutto l'arenile in località Soria Bassa nel comune di Pesaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pesaro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente le pendici del colle di San Bartolo (già sottoposto a vincolo) costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, per i suoi requisiti panoramici e l'aspetto pittoresco e paesaggistico della costa;

Decreta:

La zona dell'arenile sita in località Soria Bassa nel territorio del comune di Pesaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende esattamente il tratto dell'arenile demaniale che va dal molo occidentale del porto (compreso) verso il colle di San Bartolo per una lunghezza di km. 2,500 e lo specchio di mare antistante per una profondità di km. 1 Dal vincolo predetto s'intendono escluse la zona detta « tra i due porti » compresi il molo di ponente all'ingresso ed il molo di levante del fiume Foglia, foce inclusa, nonchè la zona dell'arenile subito a ponente della foce stessa, ed il chilometro di mare antistante le cennate zone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 novembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno 1967 ed il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 9,30 si è riunita a Pesaro, presso la sede dell'amministrazione provinciale, la commissione per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) PESARO - Vincolo paesistico della zona di Soria Bassa;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione sull'argomento, i membri della commissione concordano con quanto proposto dal sindaco per la località Soria Bassa mentre si decide alla unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro, tutto l'arenile demaniale che va dal molo occidentale del porto (compreso) verso il S. Bartolo, per una lunghezza di km. 2,500 e lo specchio di mare antistante, per una profondità di un chilometro.

(*Omissis*).

(12468)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per l'anno 1970, agli addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle province di Roma e Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di disporre la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori delle province di Roma e Viterbo, addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro ed abbiano i requisiti prescritti, per beneficiare della concessione stessa, dal capo 3° del titolo 3° della legge citata, con le successive modificazioni;

Sentita la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi del capo 3° del titolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per la durata di giorni novanta, ai lavoratori delle province di Roma e Viterbo, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, i quali:

1) siano stati occupati nelle province suddette in almeno due delle campagne 1967-1968, 1968-1969 e 1969-1970 alle dipendenze di aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco;

2) si trovino nelle condizioni prescritte, per beneficiare della concessione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Il sussidio di cui al precedente comma decorre, semprechè sussistano tutte le altre condizioni di legge, dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 45° giorno successivo a quello in cui il presente decreto entra in vigore.

Art. 2.

Sono esclusi dal godimento del sussidio di cui al precedente articolo coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono altresì esclusi coloro che, alla data predetta abbiano percepito, successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione per la durata massima di centottanta giorni.

Coloro che, alla stessa data e successivamente all'inizio dell'ultimo periodo di disoccupazione, abbiano percepito l'indennità di disoccupazione per una durata inferiore a centottanta giorni, sono ammessi al godimento del sussidio per una durata che, sommata a quella per la quale hanno percepito l'indennità, non superi i centottanta giorni, ferme restando le altre condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(12577)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Revoca delle norme sanitarie per la difesa del patrimonio suinicolo in Sardegna, previste dall'ordinanza ministeriale 25 maggio 1968.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, che detta norme per la profilassi della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 maggio 1968, sulle norme sanitarie per la difesa del patrimonio suinicolo in Sardegna;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968, che detta norme per lo spostamento dei suidi ai fini della profilassi della peste suina classica e della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica;

Considerata la favorevole situazione sanitaria esistente in tutto il territorio nazionale nei riguardi delle pesti suine;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 25 maggio 1968, citata in premessa, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra immediatamente in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12785)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revisione della lunghezza minima del pesce persico-trota nel bacino artificiale Salto, in provincia di Rieti

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, viene stabilito che, fino a nuova disposizione, nel bacino artificiale Salto, sito in provincia di Rieti, è proibita la pesca del pesce persico-trota di lunghezza inferiore a centimetri diciotto.

(12439)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 34-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 34-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Martini Osvaldo, con sede in Firenze, via Ponte Vecchio n. 11.

(12304)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 81-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 81-FI », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Pistolesi, con sede in Firenze, via Chiasso del Buco n. 6.

(12305)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 142-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 142-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Collini Giuseppe, con sede in Firenze, via Lungarno C. Colombo n. 34.

(12306)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 155-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 155-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Mannini Giuseppe, con sede in Firenze, via Toscanella n. 8.

(12307)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 284-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 284-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Puccioni Fabio, con sede in Firenze, via Circondario n. 10.

(12308)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 274-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 274-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Meacci Egisto, con sede in Firenze, via Mortuli n. 38.

(12309)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 268-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 268-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Brizzi Iorio, con sede in Firenze, via Scandicci n. 43.

(12310)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 233-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 233-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Masini Enrico, con sede in Firenze, via di Barbano n. 6.

(12311)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 227-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 227-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Sandrucci Ugo, con sede in Firenze, via della Chiesa n. 25.

(12312)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 730-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 730-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Vela Guido, con sede Alessandria, largo Vicenza n. 1.

(12338)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 767-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 767-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Foco di Cacciola Sergio & Orsi Renzo, con sede Alessandria, piazza Matteotti n. 3.

(12339)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 33-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 33-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Fortunati Gino, con sede Firenze, via Casta dè Magnalì n. 23.

(12340)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Robbio

Con decreto 29 luglio 1970, n. 161, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale del fiume Trebbia in comune di Robbio (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 58, mappali 108, 121, 167 e 87 oltre a 3 tratti di alveo ancora allibrati alle acque pubbliche ma non censiti, della superficie complessiva di Ha. 5.42.50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 febbraio 1962 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Siena

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.79/9621 in data 5 dicembre 1970, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Siena, via della Stufa Secca, di proprietà della ditta « Minucci Vasco », per un prezzo non superiore a lire 94.000.000 (novantaquattromilioni).

(12469)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Paternò (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 421.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12493)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 175.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12494)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970 la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 975.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12495)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970 la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 923.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12496)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.063.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12497)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.485.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12498)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Alfano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.276.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12499)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.062.964 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12500)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.596.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12501)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.385.439 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12502)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.527.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12503)

Autorizzazione al comune di Bracigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Bracigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.952.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12504)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1970 il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12505)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.914.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12506)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.956.005 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12507)

Autorizzazione al comune di Giurdignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Giurdignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.853.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12522)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.011.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12523)

Autorizzazione al comune di Guarda Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Guarda Veneta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.232.762 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12524)

Autorizzazione al comune di Introdacqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Introdacqua (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.722.935 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12525)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.177.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12526)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.322.647 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12527)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.805.863 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12528)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.099.374 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12529)

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.451.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12530)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.410.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12531)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 76.768.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12532)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.385.045 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12533)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.695.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12534)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.216.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12535)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 21 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	626,91	624 —	624,15	624 —	624,025	623,91	624 —	624 —	623,91	624 —
Dollaro canadese	612,45	612,70	613,50	612,80	612 —	612,95	612,80	612,80	612,45	612,40
Franco svizzero .	144,67	144,71	144,79	144.725	144.70	144.67	144.72	144.725	144.67	144,73
Corona danese .	83,35	83.38	83,42	83.365	83,40	83,35	83,37	83,365	83,35	83,35
Corona norvegese .	87,55	87,56	87,59	87,55	87.60	87.55	87,555	87,55	87.55	87,55
Corona svedese .	120,66	120.68	120,72	120.68	120.60	120.66	120.69	120.68	120.66	120.65
Fiorino olandese .	173.26	173,24	173,40	173,32	173,20	173,26	173,31	173,32	173,26	173,20
Franco belga .	12,56	12,57	12,57	12,5685	12,56	12,56	12,57	12,5685	12,56	12,56
Franco francese	112,93	112,95	113,04	112,98	112,95	112,85	112,995	112,98	112,93	112,97
Lira sterlina	1491,20	1491,60	1492,10	1491,75	1491 —	1490,60	1491,75	1491,75	1491,20	1491,55
Marco germanico .	171,24	171,27	171,40	171,28	171,20	171,10	171,32	171,28	171,24	171,27
Scellino austriaco .	24,16	24,17	24,16	24,168	24,17	24,16	24,1675	24,168	24,16	24,16
Escudo portoghese . .	21,80	21,81	21,84	21,82	21,80	21,81	21,83	21,82	21,80	21,81
Peseta spagnola	8,96	8,97	8,9675	8,968	8,95	8,96	8,967	8,968	8,96	8,96

Media dei titoli del 21 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	95,60
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,05
» 5 % (Ricostruzione) .	88,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,425
» 5 % (Città di Trieste)	88,275
» 5 % (Beni esteri)	88,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,325
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	89,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95 —
» » » 5,50 % 1976 .	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,725
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	94,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	624 —
Dollaro canadese	612,80
Franco svizzero .	144,722
Corona danese	83,367
Corona norvegese	87,552
Corona svedese .	120,685
Fiorino olandese	173,315
Franco belga .	12,569
Franco francese	112,987
Lira sterlina .	1491,75
Marco germanico	171,30
Scellino austriaco	24,168
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,967

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 76, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Cubeddu Simeone Gustavo avverso il provvedimento n. 26924 in data 15 dicembre 1967, adottato dalla commissione dei ricorsi ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Sassari, in materia di riserva di posti per la qualifica di invalido per servizio, in sede di conferimento delle nomine di incarico di materie giuridiche.

(12407)

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12584)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1948/70, n. 1958/70 e n. 2056/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per l'importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi – Paesi Terzi dal 1°-10-70 al 15-10-70	Paesi Terzi dal 16-10-70 al 31-10-70	SAMA e PTOM dal 1°-10-70 al 15-10-70	SAMA e PTOM dal 16-10-70 al 31-10-70
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	767,50	767,50	205,00	205,00
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.523,75	8.523,75	7.961,25	7.961,25
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.675,00	13.437,50	13.675,00	13.437,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	17.481,25	17.175,00	17.481,25	17.175,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	1.204,35	1.204,35	641,85	641,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.960,60	8.960,60	8.398,10	8.398,10
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	16.362,50	16.081,25	16.362,50	16.081,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% . .	1.845,60	1.845,60	1.283,10	1.283,10
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	9.601,85	9.601,85	9.039,35	9.039,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.487,50	13.268,75	13.487,50	13.268,75
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.481,25	17.175,00	17.481,25	17.175,00

(11777)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1959/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	3,996
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	2,470
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	2,425
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	1,374
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	3,285
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	2,792
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	2,032
11.01 F	Farina di riso	4,828
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	3,996
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	2,470
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	2,425
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	1,374
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (4)	3,285
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (1)	2,792
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	2,032
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,828
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2) .	4,979
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	3,875
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	3,149
11.02 B IV a)	Avena spuntata	1,374
11.02 B IV b) (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5 % (2)	2,155
11.02 B IV b) (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	1,374
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	4,979
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	4,844
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	1,374
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . . .	5,000
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	3,967
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	2,470

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	1,374
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	2,094
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	4,979
11.02 E II	Fiocchi di segala	3,967
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,0 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	3.996
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) .	2,470
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	2,694
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	2,155
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b) .	1,374
11.02 E V	Fiocchi di granturco	2,094
11.02 E VI	Fiocchi di riso	4,646
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,220
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati .	0,513
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina .	8,688
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,492
11.07 A II a)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	4,311
11.07 A II b)	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	3,221
11.07 B	Malto torrefatto	3,754
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,317
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso (N $\times$ 6,25)	4,212
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	0,748
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	0,748
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	0,748
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0,748
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	0,748

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.

(11429)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina di cui alla tabella 28 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 1479, avente un organico di cinquecentoquarantaquattro unità, sono attualmente disponibili centocinquantatre posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1967 (registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1967, registro n. 136 Difesa, foglio n 201), col quale, in base al primo comma del citato art. 56, è stato indetto un concorso a centoquattro posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale della carriera esecutiva della Marina, trovantisi nelle condizioni di cui alla stessa norma ora menzionata, superato soltanto da tredici candidati (cfr. decreto ministeriale 3 luglio 1969);

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1969 (registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 26, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato bandito un concorso a novanta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (e successive modificazioni ed integrazioni) in servizio presso l'Amministrazione della difesa, compreso quello di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso sono pervenute dodici domande valide, che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto e che le prove d'esame non hanno ancora avuto inizio;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano salvaguardate le aspettative dei dodici impiegati che hanno chiesto di partecipare al concorso a novanta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1969;

Considerato che a tale scopo occorre tenere indisponibile per l'ordinario reclutamento di nuovo personale dodici posti sui centocinquantatre vacanti e che, pertanto, all'organico del ruolo stesso esiste, al momento, una disponibilità di centoquarantuno posti;

Valutato in centosei unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina ed in particolare l'art. 7, il quale prevede, fra l'altro, che il personale dei capi tecnici della « Regia Marina » può essere suddiviso in specialità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173, col quale il personale dei periti tecnici industriali dell'Amministrazione marittima militare è stato suddiviso numericamente fra i vari servizi previsti dall'art. 7 del regio decreto n. 614 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, concernente la assegnazione di alcune specialità ai vari servizi dell'anzidetto personale, previsto dal menzionato regio decreto n. 614;

Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'Amministrazione, di ripartire, in base alla precitata facoltà, i posti da mettere a concorso nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina numericamente fra i seguenti indirizzi: elettronica (venti), edilizia (trentacinque), elettrotecnica (diciannove), meccanica (quindici), navalmeccanica (quindici), chimica (due);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina ripartiti tra i seguenti indirizzi:

Elettronica	posti 20
Edilizia	» 35
Elettrotecnica	» 19
Meccanica	» 15
Navalmeccanica	» 15
Chimica	» 2

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salve le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di Istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, conseguiti presso un istituto statale o un istituto legalmente riconosciuto e che sia comunque valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ove detto termine scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e, pertanto, inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore

del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al Corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta dal documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, indicando, per quest'ultimi, i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo la esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti);

per quale degli indirizzi specializzati indicati nell'art. 1 del presente bando, intenda partecipare.

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi alla prova facoltativa scritta, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la prova facoltativa scritta.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con la firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prova d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato n. 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte obbligatorie.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quelle in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si riterrà superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno sei decimi.

La prova scritta facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto alla votazione complessiva di merito (tale criterio di valutazione sarà applicato per ciascuna prova di lingua superata).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova orale e di quello riportato nella prova scritta facoltativa.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previste dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) ed all'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da avviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui sopra, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali, avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa entro il termine perentorio di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto di essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto, al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi ori-

ginali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968 n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico dei periti tecnici industriali della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e lo impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1970
Registro n. 60 *Difesa, foglio n.* 193

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

N.B. — Nella domanda l'aspirante **dovrà fornire in modo** esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di essa in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1970 (indirizzo specializzato (1) . .).

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 32 (2-*bis*) perchè (2-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (3);

(4) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (5) . . con specializzazione (6) . . rilasciato da (7) . nell'anno . . e che tale titolo di studio è del **tutto** conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (8-*bis*) . .,

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo);

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal . . . al . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione con la qualifica di . . . . . della carriera . . . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . . . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta . . . . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (10) . . . . .;

di prescegliere per la prova facoltativa scritta, la lingua, o le lingue . . . . . . (11);

di risiedere in (12) . . . .

. . . . , li . . . .

Firma (13)

. . . .

---

(1) Gli aspiranti debbono dichiarare per quale, degli indirizzi specializzati indicati nell'art. 1 al presente bando, intendano concorrere.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(2-*bis*) Ovvero, se nel caso «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(2-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(5) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(7) Indicare l'istituto statale d'istruzione di 2° grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva, è attualmente in servizio militare presso . . . . non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva, non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese o tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova, o le prove, facoltative scritte

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6 lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622.

ALLEGATO 3

(rif. art. 1 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Prova comune a tutti i candidati*

Matematica, nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Prova discriminata*

La prova verterà su una delle seguenti materie, in relazione all'indirizzo specializzato per il quale il candidato concorre. Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici.

Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

Meccanica: calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazioni delle tolleranze.

Elettrotecnica: calcolo di un circuito elettrico elementare ed esecuzione grafica a mano di uno schema elettrico

Costruzioni edili: studio e disegno costruttivo di particolari di progetto edile e delle corrispondenti opere accessorie.

Elettronica: calcolo di un elementare circuito elettronico o di semplice apparecchiatura elettronica.

Costruzioni navali: dimensionamento e disegno di un particolare di struttura navale

Chimica: progettazione di massima di un particolare di impianto chimico.

3) *Prova facoltativa di lingua estera*

Inglese, francese e tedesco, a scelta del candidato.

La prova consisterà in una traduzione in italiano di un breve brano a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere l'esame in una o più lingue).

PROVA ORALE

A) *Obbligatoria*.

Prova comune a tutti i candidati:

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplice e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volanti e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

B) *Disegno*: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

C) Cenni sulla organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

Prova discriminata:

1) *Meccanica*: lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e delle anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, ecc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio

Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranza, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura.

Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai Chiodature. Saldature. Bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

2) *Elettrotecnica*: concetti e leggi fondamentali relative alla elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative.

F.c.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico. F.c.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza. Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori. Trasformatori di misura. Generatrici di corrente continua loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazione, eccitazione, caratteristiche di funzionamento accoppiamenti in parallelo. Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento.

Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori, sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori. Strumenti di misura di tipo industriale, accumulatori elettrici loro formazione, trattamento, carica e scarica. Distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi d'urgenza.

3) *Costruzioni edili*: descrizione, nomenclatura, dimensionamento, posa in opera e dimensionamento delle principali strutture edili, non in cemento armato. Elementi di idraulica. Costruzioni idrauliche - studio del moto nei canali - cenni sui rigurgiti - cenno sulle condotte forzate. Impianti di distribuzione idrica - fognature - opere marittime e portuali.

Nozioni sulla costruzione con ossatura metallica - costruzione in cemento armato - generalità e caratteristiche principali - studio costruttivo delle strutture in cemento armato. Norme regolamentari relative alle opere in conglomerato armato e non armato.

Applicazioni delle nozioni di resistenza dei materiali e delle predette norme regolamentari al dimensionamento e verifica di stabilità di semplici strutture in cemento armato sollecitate a compressione semplice, a flessione e taglio.

Cenni sulle costruzioni antisismiche e sulle relative norme regolamentari.

Nozioni sulle strutture in cemento armato prefabbricato e in cemento armato precompresso.

Norme per il collaudo delle opere in cemento armato.

4) *Elettronica*: emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della propagazione. Onda diretta e terrestre e onda indiretta e semisferica.

Propagazione delle onde corte. Elementi di circuiti oscillanti. Resistenza di alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazioni delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti.

Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità selettiva). Cenno sui fenomeni elettroacustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche. Altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogoniometria. Principi fondamentali di radiotelemetria.

5) *Costruzioni navali*: piano di costruzione. Geometria e calcolo delle carene. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, gru, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi; altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

6) *Chimica*: concetto di rendimento massimo e sua determinazione in funzione delle costanti di equilibrio e isoterme di reazione. Acque industriali e loro trattamento. Industria del cloro e suoi derivati. Azoto e liquificazione dell'aria. Acido nitrico e nitrati. Ammoniaca e industria del freddo. Derivati del silicio. Industrie vetrarie, ceramiche e laterizi. Acido borico e derivati. Metallurgia del ferro: ghise acciaci Metallurgia dello alluminio, magnesio, zinco, rame, piombo, cadmio, titanio, nichel, mercurio, stagno, manganese, cromo, argento, oro; loro leghe più importanti.

Generalità sui combustibili combustibili fossili e loro utilizzazione gassificazione e distillazione petroli lubrificanti Alcool metilico Acido acetico e acetone Acidi organici più importanti Saponi Detergenti sintetici Chimica dell'acetilene e ossido di carbonio Polimerizzazione materie plastiche esplosivi caucciù Colle e gelatine.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4

(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 31 possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è inscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè *l'infermità o la lesione che determinò tale permanente* inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è *stato ferito in combattimento*.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra*, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre chè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: TANASSI

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622.

ALLEGATO n. 5
(rif art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica

ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato allo estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato; la cui esibizione; in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilascio il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti ch elo stesso certificato-diploma è tuttora da considerarsi ad ogni effetto, valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6) del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare la esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare la esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi, precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622.

(12109)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, possono essere conferiti, mediante pubblico concorso, ventidue posti, tenuto conto dei posti accantonati per gli appartenenti a categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso;

Considerato che, dei posti da mettere a concorso, quattro sono riservati alla qualifica di dattilografo aggiunto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Ritenuta l'opportunità di conferire per lo svolgimento delle mansioni di operatore di meccanografia i quattro posti di dattilografo aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di operatore di meccanografia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore a diciotto e non superiore a trentadue anni, salvo i casi d'elevazione o d'esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile, Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *B*);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o negli altri modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) *prove obbligatorie*:

1) due prove scritte;
2) una prova orale;
3) una prova pratica di dattilografia;
4) una prova pratica di meccanografia;

B) *prove facoltative*:

1) prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla commissione sarà aggregato un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o di azienda autonoma statale, esperto di servizi meccanografici, per la prova di meccanografia.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova facoltativa di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) tessera ferroviaria personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di meccanografia e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di centocinquanta battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano state inflitte penalizzazioni in misura superiore al 3 % delle battute lorde complessive.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova pratica di dattilografia ed il voto riportato nella prova pratica di maccanografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere, verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative di lingue estere saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale, nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che si avvalgono dell'elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione dal limite stesso, dovranno presentare anche il documento comprovante il diritto all'attribuzione del beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termine, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato (ex coeff. 157), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, a una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 197

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2) Problema di aritmetica, di facile soluzione, in base ai programmi di insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3) Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1) Prova di dattilografia: copiatura di un testo a stampa scelto dalla commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2) Prova di meccanografia: prova sull'uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede, ovvero di macchine elettrocontabili alfanumeriche con dispositivo di perforazione di banda.

Prova orale (durata massima quindici minuti):

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

Il Ministro: MANNIRONI

(12212)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1970, registro n. 19 Interno, foglio n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 5 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della commissione prevista dall'art. 21 della legge 5 giugno 1965, n. 707;

Decreta:

La commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto - direttore della divisione F.A.P.

Membri:

Barbieri dott. Domenico, colonnello di pubblica sicurezza, comandante della scuola tecnica di polizia;

Cece prof. Antonio, insegnante titolare di composizione nel Conservatorio di musica di Roma;

Lacerenza prof. Amleto, maggiore E.I., direttore incaricato della banda del Corpo;

Borgia prof. Vincenzo, sottotenente, direttore della banda musicale dell'Aeronautica.

Segretario:

Fava dott. Adriano, consigliere di 1ª classe.

L'ammontare presunto della spesa è di L. 50.000 (cinquantamila) circa e graverà sul capitolo 1443 dell'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1970

p. *Il Ministro*: VICARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1970
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 178

(12749)

Diario delle prove di esame del pubblico concorso per il posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le prove di esame del concorso per il posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, avranno luogo nei giorni 11, 12, 13, 14, 16 e 19 gennaio 1971 in Roma, presso la caserma «Maurizio Giglio», via Guido Reni, n. 24, e presso la sala musica della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, via Orti della Farnesina, n. 8.

(12750)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 752 del 20 gennaio 1970 con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

Vista la nota del Ministero della sanità con la quale vengono designati i componenti di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la nota dell'ordine dei medici della provincia con la quale vengono designate le terne dei docenti universitari;

Vista la nota del comune di Barcellona con la quale viene designata una terna di ufficiali sanitari di ruolo;

Vista la nota della prefettura di Messina con la quale viene designato un funzionario amministrativo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Muscolino dott. Ugo, direttore di divisione.

Componenti:

Trifilò dott. Antonino, medico provinciale capo;

De Blasi prof. dott. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Romeo prof. dott. Filippo, direttore della clinica medica dell'Università di Messina;

Spadaro prof. Orazio, ufficiale sanitario di Messina;

Prestipino Giarritta dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Messina.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Rosario Spampinato, consigliere di 1ª classe.

L'espletamento del concorso non potrà avere inizio se non sono decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della sanità, alla prefettura di Messina, al comune di Barcellona, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e alla «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana per le pubblicazioni di rito.

Messina, addì 18 novembre 1970

Il medico provinciale: BROCCIO

(12361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provinoia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo e fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore;

Costantini dott. Balduino, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Capra-Marzani prof. Piero, primario medico;

Tomassini prof. Manlio, primario chirurgo;

Boccassi dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 dicembre 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(12362)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG/387 del 15 marzo 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di: 1) Passignano sul Trasimeno-Tuoro sul Trasimeno (condotta consorziale); 2) Umbertide (condotta unica);

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Perugia, dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e dei comuni interessati;

Visto il provedimento con il quale il medico provinciale di Perugia ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di: 1) Passignano sul Trasimeno-Tuoro sul Trasimeno (condotta consorziale); 2) Umbertide (condotta unica) è così composta:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Principato dott. Francesco, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Perugia;

Valigi dott. Augusto, veterinario condotto del comune di Bevagna.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Perugia presso la facoltà di veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 28 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(12364)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1337 del 18 aprile 1970 con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, parzialmente modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale n. 4086 in data 30 novembre 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le designazioni e le proposte formulate dai competenti organi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di ruolo di medicina veterinaria legale;

Corsico prof. Giuseppe, docente di ruolo di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

Coelli dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Lanfranchi dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Lovere.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Bergamo, alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo e dei comuni capi-consorzio interessati.

Bergamo, addì 30 novembre 1970

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(12363)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 in data 28 febbraio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei sottoindicati posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1969:

Campogalliano: condotta unica;
Marano sul Panaro: condotta unica;
Pievepelago-Fiumalbo-Riolunato: condotta consorziata;
Sestola-Montecreto: condotta consorziata;

Visto il successivo decreto n. 2136 del 16 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 12 agosto 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il successivo decreto n. 2500 del 31 agosto 1970 con il quale è stato proceduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonchè la legittimità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cremonini William . punti 78,860
2. Coppi Pietro Giulio . » 71,080
3. Sassi Gesualdo » 69,310
4. Cavazzuti Giancarlo » 68,887
5. Ballestri Bruno . » 67,724
6. Micagni Giovanni » 67,055
7. Pasquali Cesarino » 63,680
8. Bolognesi Paolo . » 60,800
9. Leonardi Vittorio . » 60,000
10. Guidi Quirino » 58,270
11. Gentili Eros . » 57,835
12. Passarini Gastone » 57,500
13. Paradisi Sisto » 57,277
14. Meloni Gianluigi . » 55,000
15. Parrino Massimo . » 53,000
16. Masini Gianni » 52,000
17. Tazzioli Luciano (26 aprile 1937) . » 50,500
18. Costi Vincenzo (12 novembre 1938) » 50,500
19. Vezzani Emore (19 settembre 1939) » 50,500
20. Moretti Maurizio » 50,000
21. Baboni Giancarlo (22 dicembre 1939) . » 49,500
22. Falzoni Carlo (25 aprile 1941) . » 49,500
23. Montanari Cesare (18 marzo 1943) . » 49,500
24. Dalla Pozza Giuseppe » 49,000
25. Marai Carlo . » 48,500
26. Ferrari Angelo (19 settembre 1925, invalido civile) . punti 48,000
27. Vezzani Luciano (26 maggio 1949) . » 48,000
28. Sbarra P. Emilio (11 novembre 1941) . » 48,000
29. Adami Paolo (4 febbraio 1944) . » 48,000
30. Aliprandi Luigi . » 47,000
31. Vago Giovanni (29 luglio 1916, invalido civile . » 46,000
32. Marchiori P. Nicola (28 dicembre 1941) . » 46,000
33. Comparini Francesco (9 aprile 1944) . » 46,000
34. Gilli Faliero . » 45,500
35. Barbini Emanuele . » 45,000
36. Scheiber Ercole . » 44,880
37. Ambrosetti Piercarlo . » 43,500
38. Grignani Andrea . » 42,500
39. Bicchielli Amos (26 maggio 1925, invalido civile) . » 42,000
40. Griffini Erminio (8 aprile 1927, invalido civile) . » 42,000
41. Bertasi Floriano (19 novembre 1934) . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Modena, della prefettura e dei comuni interessati.

Modena, addì 19 novembre 1970

Il Veterinario provinciale

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1969;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascuno di essi nella domanda di ammissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cremonini William: Marano S.P.;
2) Coppi P. Giulio: Campogalliano;
3) Sassi Gesualdo: Sestola-Montecreto;
4) Ballestri Bruno: Pievepelago-Fiumalbo-Riolunato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Modena, della prefettura e dei comuni interessati.

Modena, addì 19 novembre 1970

Il Veterinario provinciale

(12366)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.